

REGOLAMENTO (CE) N. 2325/94 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 1994

che rettifica i regolamenti (CE) n. 1584/94 e (CE) n. 1980/94 che fissano i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattealbumina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattealbumina⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 4001/87 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2 e l'articolo 5, paragrafo 5, secondo comma,

considerando che il regolamento (CE) n. 1584/94 della Commissione⁽³⁾ ha fissato le imposte all'importazione applicabili a partire dal 1° luglio 1994 e che il regolamento (CE) n. 1980/94 della Commissione⁽⁴⁾ ha fissato le imposte all'importazione applicabili a partire dal 1° agosto 1994;

considerando che, da una verifica, è stato riscontrato un errore di calcolo negli allegati dei suddetti regolamenti; che è quindi necessario rettificarli;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le imposte all'importazione fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1584/94 sono sostituite da quelle figuranti nell'allegato I del presente regolamento.

Le imposte all'importazione fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1980/94 sono sostituite da quelle indicate nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1994 per quanto riguarda le imposte all'importazione fissate nell'allegato I.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 1994 per quanto riguarda le imposte all'importazione fissate nell'allegato II.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 44.

⁽³⁾ GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 140.